

Frosinone, 10 giugno 2024

**A TUTTE LE IMPRESE  
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA**

**Oggetto:** E.V.R. per anno 2024

Con riferimento all'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all'anno 2024, si comunica che il 17 aprile 2024 ANCE FROSINONE, Feneal - UIL Frosinone, Filca - CISL Frosinone, Fillea - CGIL Frosinone/Latina hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Frosinone.

Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2023/2022/2021 con il triennio 2022/2021/2020 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.

Analogo verbale di verifica degli indicatori territoriali è stato sottoscritto in data 2 aprile 2024 da ANIEM Confapi Lazio e Feneal - UIL Lazio, Filca - CISL Lazio, Fillea - CGIL Lazio ed in data 8 aprile 2024 da CNA Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, CLAAI Lazio e Feneal - UIL Lazio, Filca - CISL Lazio, Fillea - CGIL Lazio con risultati positivi che determinano l'obbligo di erogazione dell'E.V.R. anche per i dipendenti delle aziende appartenenti alle predette categorie d'impresa, che potranno accantonare l'E.V.R. in Cassa Edile sulla base delle proprie tabelle di riferimento (Allegato 1).

Ricordiamo altresì che l'importo di E.V.R. che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: quella effettuata dalle parti sociali territoriali e una successiva verifica a livello aziendale.

Ciascuna impresa, pertanto, deve ora procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

- **Ore denunciate in Cassa Edile** (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- **Volume d'affari IVA**, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2024, le imprese prenderanno a riferimento il triennio 2023/2022/2021, confrontandolo con quello 2022/2021/2020.

Come sopra indicato, sempre con riferimento al 2024, l'esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

- 1) **Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi**, l'azienda eroga l'E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (**cfr. tabella A**);
- 2) **Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo**, l'azienda eroga l'E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (**cfr. tabella B**).

3) Se entrambi i parametri risultano negativi, l'azienda non eroga l'E.V.R.

<b>Tabella A</b>	
<b>IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI</b>	
<b>Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore al 01/07/2018)</b>	
<b>IMPIEGATI – Valori mensili</b>	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41
<b>OPERAI – Valori orari</b>	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,18
<b>Tabella B</b>	
<b>IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO</b>	
<b>65% dell'EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)</b>	
<b>IMPIEGATI – Valori mensili</b>	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37
<b>OPERAI – Valori orari</b>	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,10

**L'impresa che, per il 2024, corrisponde ai propri dipendenti l'E.V.R. nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l'E.V.R., deve inviare un'apposita autodichiarazione entro e**





**non oltre il 30 giugno 2024 ad ANCE FROSINONE e alla Cassa Edile di Frosinone e Provincia, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. laddove costituite.**

Tale autodichiarazione ha per oggetto il non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali e deve essere resa utilizzando il fac-simile (Allegato 2) alla presente e trasmettendo, altresì, la documentazione relativa ai trienni di riferimento.

**L'autodichiarazione deve essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:**

- [ance.frosinone@pec.ance.it](mailto:ance.frosinone@pec.ance.it);

- [cassaedile@pec.cassaedilefrosinone.it](mailto:cassaedile@pec.cassaedilefrosinone.it)

Si chiede cortesemente di riportare nell'oggetto della mail la dicitura "Autodichiarazione E.V.R. anno 2024".

Successivamente ANCE FROSINONE informerà le Organizzazioni Sindacali Provinciali delle autodichiarazioni ricevute dalle imprese e successivamente le Parti Sociali Territoriali si incontreranno, se richiesto da queste ultime, per la verifica di tali autodichiarazioni, che comunque sarà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA delle imprese nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro, nel caso di aziende che abbiano alle dipendenze soltanto impiegati).

**A PARTIRE DAL 2024 L'E.V.R. DOVRA' ESSERE VERSATO DALLE IMPRESE IN CASSA EDILE SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELLA NOTA TECNICA ALLEGATA ALLA PRESENTE (Allegato 3).**

Il versamento dell'E.V.R. sarà valutabile ai fini della regolarità del DURC.

Si precisa che l'E.V.R., come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e pertanto, all'esito della verifica aziendale, le imprese dovranno corrispondere anche l'E.V.R. spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2024, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.

Si segnala che il CCNL disciplina la specifica fattispecie delle imprese di nuova costituzione: tali aziende devono erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, di cui alla soprastante tabella A. Ai fini della verifica dei parametri aziendali, il raffronto sarà poi effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Si ricorda che, per espressa disposizione del CCNL, l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il TFR.

Infine, per quanto riguarda la tassazione agevolata così come prevista dalla normativa per le erogazioni premiali, segnaliamo che le imprese dovranno rendere telematicamente, prima dell'effettiva erogazione dell'EVR, la c.d. "dichiarazione di conformità", collegandosi al portale web Cliclavoro, nella sezione 'Deposito telematico contratti'. Una volta effettuato l'accesso tramite SPID, è necessario seguire i seguenti passaggi: inserire il codice del verbale delle Parti Sociali **20240503163831804** > modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l'azienda. In particolare dovranno essere compilati i seguenti campi:

Sezione 3: Beneficiari - indicare il numero dei lavoratori a cui si erogherà l'E.V.R. e l'anno di riferimento;

Sezione 4: Premio (euro) - indicare la stima del valore annuo pro capite del premio;

Sezione 5: Obiettivi - indicare Produttività e Redditività;



Sezione 6: Indicatori previsti nel contratto - mettere un flag alla voce n. 2)

Sezione 8: Partecipazione agli utili dell'impresa - Selezionare "NO".

Gli uffici della Cassa Edile e di Ance Frosinone sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti (CEMAFR 077587581 - ANCE Frosinone 0775817707).

Allegati c.s.



**TABELLE CONFAPI ANIEM**
**Tabella A**
**IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI**  
**Misura di EVR a livello regionale (4% dei minimi in vigore al 2.10.2018)**
**IMPIEGATI – Valori mensili**

7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41

**OPERAI – Valori orari**
**Operai di produzione**

4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20

**Operai discontinui**

Guardiani (art. 6)	€ 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,16

**Tabella B**
**IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO**  
**65% dell'EVR fissato a livello regionale (cfr. Tab. A)**
**IMPIEGATI – Valori mensili**

7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37

**OPERAI – Valori orari**
**Operai di produzione**

4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13

**Operai discontinui**

Guardiani (art. 6)	€ 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,10

TABELLA A) EVR – (dal 1.1.2024 al 31.12.2024)

LIVELLO	Quota annuale EVR	OPERAI EVR paga oraria	OPERAI importo mensile	IMPIEGATI importo mensile
1	394,44	0,19	32,87	32,87
2	456,72	0,22	38,06	38,06
3	519	0,25	43,25	43,25
4	560,52	0,27	46,71	46,71
5	602,04	0,29	50,17	50,17
6	726,6	-	-	60,55
7	830,4	-	-	69,20
7 Q	830,4	-	-	69,20



(Carta intestata dell'impresa)

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR

Luogo e data  
Spettabile  
ANCE FROSINONE  
Via Del Plebiscito,15  
03100 FROSINONE

Spettabile  
CASSA EDILE di Mutualità ed Assistenza di  
Frosinone e Provincia  
Via Tiburtina, 4  
03100 FROSINONE

Spettabile RSA o RSU  
c/o Sede dell'Impresa (\*)

Oggetto: E.V.R. – Autodichiarazione per l'anno 2024 di non raggiungimento di almeno un parametro aziendale.

La scrivente impresa ..... con sede legale in .....  
dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dell' 11 aprile 2016 (triennio 2023/2022/2021 rapportato al triennio 2022/2021/2020) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento. Conseguentemente, per l'anno 2024, l'impresa non erogherà l'E.V.R. (da utilizzare in caso di entrambi i parametri negativi) /erogherà l'E.V.R. nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva (da utilizzare in caso di un solo parametro positivo).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(\*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

### NOTA TECNICA

Relativamente alle modalità di accantonamento della premialità E.V.R. in Cassa Edile, si illustrano le seguenti indicazioni operative.

#### **1. VERSAMENTO ORDINARIO E.V.R. 2024**

L'impresa per l'anno 2024 dovrà effettuare il versamento della provvista E.V.R. spettante a ciascun lavoratore in forza, con la denuncia di competenza **giugno 2024** (compilabile dal mese di luglio 2024).

Attraverso il M.U.T. e secondo le precedenti indicazioni, l'Impresa dovrà denunciare le quote E.V.R. relative sia agli operai sia agli impiegati.

Con la predetta denuncia, l'Impresa dovrà versare, oltre alla quota E.V.R. di competenza giugno 2024, le ulteriori quote a conguaglio, relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024.

Per le mensilità successive a giugno 2024 e fino a dicembre 2024, il versamento dell'E.V.R. avverrà con la naturale cadenza mensile attraverso il M.U.T. in base alle quote di competenza.

#### **2. IMPRESE CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL'E.V.R. IN BUSTA PAGA**

Qualora l'Impresa sulla base di precedenti accordi (Verbale di accordo del 20/03/2023 cessato al 31/12/2023) avesse provveduto ad erogare l'E.V.R. in favore dei propri dipendenti con le buste paga di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, la stessa dovrà comunque provvedere ad accantonare la provvista E.V.R. in Cassa Edile di Frosinone a partire dalla denuncia di competenza giugno 2024.

**Si evidenzia tuttavia che la quota E.V.R. erogabile nell'anno 2024 è calcolata sui minimi di paga base 1° luglio 2018 che differiscono da quelli in vigore per l'E.V.R. dell'anno 2023 (minimi 1° luglio 2014).**

Pertanto, le aziende rientranti nella casistica di cui al presente punto 2 (cioè quelle che hanno anticipato il pagamento dell'E.V.R. in busta paga nelle mensilità gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2024 sulla base dell'accordo 20/03/2023), nella denuncia di competenza giugno 2024 dovranno versare in Cassa Edile oltre alle quote E.V.R. del mese di competenza, le differenze economiche prodotte dalla applicazione dei minimi di paga base 2018, come illustrate nelle seguenti tabelle.

IMPIEGATI		
Livello	E.V.R. MINIMI PAGA BASE 2014	E.V.R. MINIMI PAGA BASE 2018 (ATTUALI)
VII	65,23 €	68,83 €
VI	58,71 €	61,95 €
V	48,92 €	51,62 €
IV	45,66 €	48,18 €
III	42,40 €	44,74 €
II	38,16 €	40,26 €
I	32,61 €	34,41 €

OPERAI		
Livello	E.V.R. MINIMI PAGA BASE 2014	E.V.R. MINIMI PAGA BASE 2018 (ATTUALI)
IV	0,26	0,28
III	0,25	0,26
II	0,22	0,23
I	0,19	0,20





### 3. MODALITA' DI VERSAMENTO E.V.R.

Non essendo la Cassa Edile sostituto d'imposta l'Impresa dovrà accantonare nell'apposita sezione del M.U.T. "QUOTA E.V.R." l'importo spettante a ciascun lavoratore (operaio ed impiegato) al netto delle ritenute di legge (analogamente a quanto avviene per gli accantonamenti GNF).

In tale quadro, ai fini della tassazione agevolata così come prevista dalla normativa per le erogazioni premiali, **segnaliamo nuovamente** che le imprese dovranno rendere telematicamente, prima dell'effettiva erogazione dell'EVR, la c.d. "dichiarazione di conformità", collegandosi al portale web Cliclavoro, nella sezione '[Deposito telematico contratti](#)'. Una volta effettuato l'accesso tramite SPID, è necessario seguire i seguenti passaggi: inserire il codice del verbale delle Parti Sociali **20240503163831804** > modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l'azienda.

In particolare, dovranno essere compilati i seguenti campi:

Sezione 3: Beneficiari - indicare il numero dei lavoratori a cui si erogherà l'E.V.R. e l'anno di riferimento;

Sezione 4: Premio (euro) - indicare la stima del valore annuo pro capite del premio;

Sezione 5: Obiettivi – indicare Produttività e Redditività;

Sezione 6: Indicatori previsti nel contratto - mettere un flag alla voce n. 2)

Sezione 8: Partecipazione agli utili dell'impresa - Selezionare "NO".

### 4. EROGAZIONE DELL'E.V.R. AI LAVORATORI

La Cassa Edile, provvederà ad erogare la premialità in favore dei lavoratori attraverso due versamenti semestrali (settembre 2024/marzo 2025).